



RIFORMA DISABILITÀ

Contenuti e prospettiva del D.Lgs 62/2024

11 OTTOBRE

dalle ore 15:00

alle ore 17:00



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale



Fondazione
Nazionale
Assistenti
Sociali

RIFORMA DISABILITA'

Obiettivi, contenuti del D.lgs. N.62/2004

AVV. MASSIMO BIGONI

11 Ottobre 2024 ore 15:00 – 17:00



Ordine degli
Assistenti
Sociali

Consiglio
Nazionale

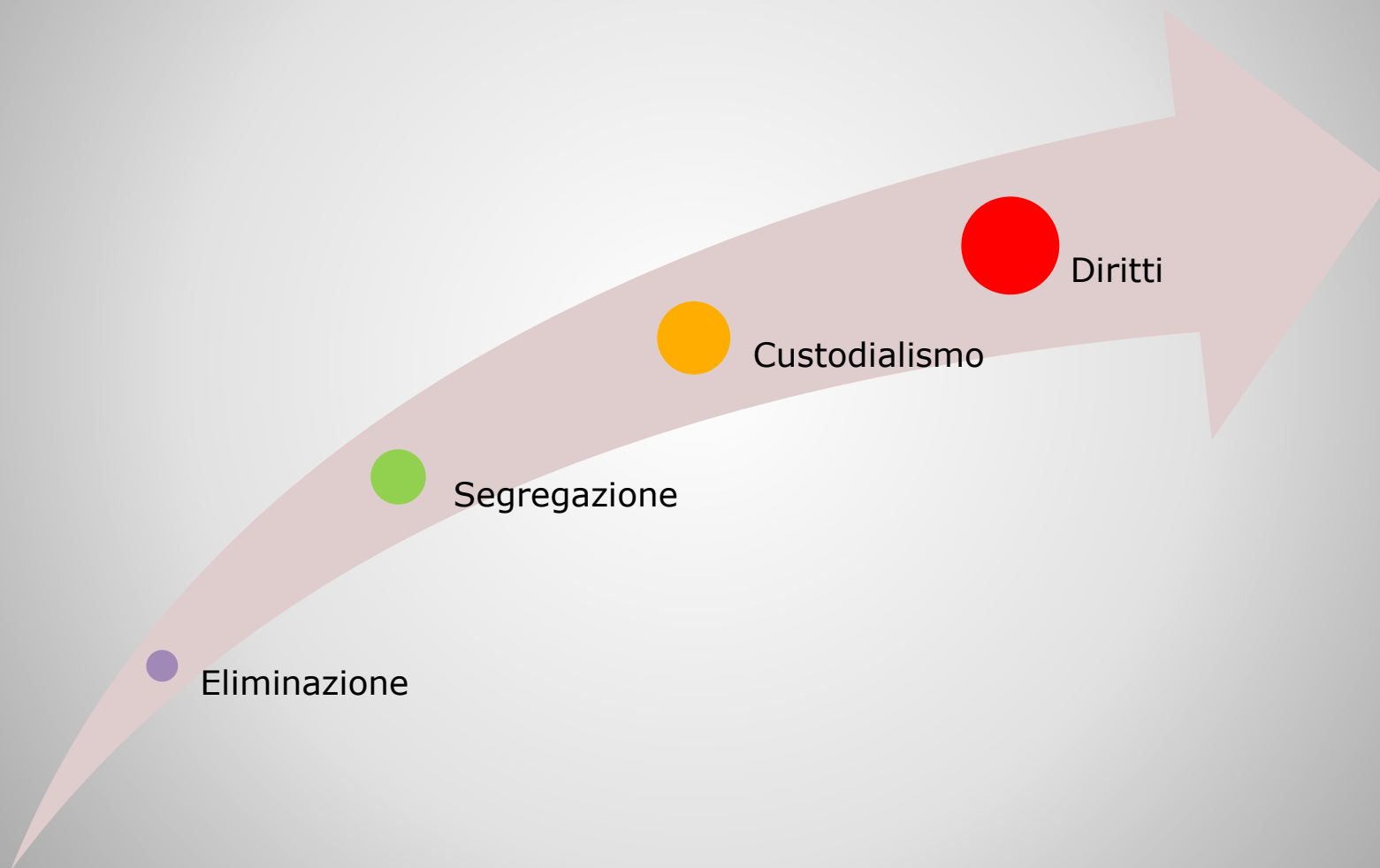


Fondazione
Nazionale
Assistenti
Sociali

***Io non dico le cose che dico già
sapendole,
ma ne faccio ricerca insieme a voi.***

Gorgia

La freccia del cambiamento



Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

(Assemblea generale dell'Onu, New York il 13 dicembre 2006 – ratificata
L. 3 marzo 2009, n. 18)

**LEGGE 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in
materia di disabilità) e successivi Decreti legislativi**

- **un nuovo PARADIGMA:**

sulla base di uguaglianza con gli altri

(su base di pari opportunità – non discriminazione)

Parole chiave:

autonomia/autodeterminazione/indipendenza/interdipendenza

obiettivi/desideri/aspettative/scelte/volontà/preferenze

personalizzazione/partecipazione

Legge 22 dicembre 2021, n.227

Delega al Governo in materia di disabilità

ART. 1

Oggetto e finalità della delega

1....., in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006*, ratificata ai sensi della *legge 3 marzo 2009, n. 18*, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Legge 22 dicembre 2021, n.227

Delega al Governo in materia di disabilità

ART. 1

Oggetto e finalità della delega

.....

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

- a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

(Tale parte della delega è stata abrogata dall'articolo 9, comma 4, del [D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79](#) – Incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri)

- h) disposizioni finali e transitorie.

I decreti legislativi - Legge 22 dicembre 2021, n.227

Delega al Governo in materia di disabilità

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, **lettera e)**, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (GU Serie Generale n.9 del 12-01-2024)

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 2024, n. 20

Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo. (24G00034) (GU Serie Generale n.54 del 5-3-2024) **lettera f)**, della legge 22 dicembre 2021, n. 227

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

(GU Serie Generale n.111 del 14-5-2024) Vigente al: 30-6-2024

(Il presente decreto legislativo attua l'articolo 1, comma 5, lettere **a), b), c), d) e h)**, della legge 22 dicembre 2021, n. 227)

D. Lgs 3 maggio 2024 n. 62

STRUTTURA E AMBITI DI APPLICAZIONE

40 ARTICOLI

CAPO I – Finalità e definizioni (artt. 1-4)

CAPO II – Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole (artt. 5-17)

CAPO III – Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (artt. 18-32)

CAPO IV – Disposizioni finanziarie, transitorie e finali (artt. 33-40)

Macro ambiti trattati

concetto e definizione giuridica della disabilità e della persona con disabilità

Iter per il riconoscimento della condizione di disabilità (UVB e Istituto dell'Accomodamento Ragionevole)

Istituti e strumenti che consentono di attuare i diritti delle persone con disabilità (UVM – PdV)

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Articoli in vigore dal 30 giugno 2024

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 4 Terminologia in materia di disabilità

Art. 6 Procedimento per la valutazione di base: ***i commi 9 e 10***

Art. 7 Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base: ***il comma 2***

Art. 9 Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base; ***i commi 6 e 7.***

Art. 11 Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base

Art.12 Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF

Art.16 Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base

Art.17 Accomodamento ragionevole

Art.24 Unità di valutazione multidimensionale: ***i commi 4, 5, 6, 7 e 8***

Art.28 Budget di progetto: ***il comma 8***

Art. 30 Coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali

Art. 31 Fondo per l'implementazione dei progetti di vita

Art. 32 Misure di formazione

Art. 33 Fase di sperimentazione

Art. 34 Disposizioni transitorie

Art. 35 Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

Art. 37 Procedure volte alla proposta di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

Art. 38 Clausola di salvaguardia

Art. 39 Abrogazioni

Art. 40 Entrata in vigore

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Articoli in vigore

dal 1 gennaio 2025 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33

dal 1 gennaio 2026 sul restante territorio nazionale

Art. 3 Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104

Art. 5 Finalità, ambito, principi ed effetti della valutazione di base

Art. 6 Procedimento per la valutazione di base: ***i commi da 1 a 8***

Art. 7 Efficacia provvisoria anticipata della valutazione di base: ***il comma 1***

Art. 9 Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base; ***i commi da 1 e 5 e comma 8.***

Art.10 Procedimento valutativo di base e riconoscimento della condizione di disabilità

Art.13 Valore polifunzionale del certificato che attesta la condizione di disabilità e semplificazione delle procedure di erogazione

Art.14 I fattori incidenti sull'intensità dei sostegni sopravvenuti alla valutazione di base

Art.15 Obblighi di informazione alla persona con disabilità

Art.18 Progetto di vita

Art.19 Coordinamento, contestualità e integrazione nel progetto di vita

Art.20 Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni

Art.21 Supporti per le manifestazioni di volontà della persona con disabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale

Art. 22 Supporto per la partecipazione al procedimento

Art. 23 Avvio del procedimento per la formazione del progetto di vita

Art.24 Unità di valutazione multidimensionale: ***i commi 1, 2 e 3***

Art. 25 Valutazione multidimensionale

Art.26 Forma e contenuto del progetto di vita

Art. 27 Portabilità del progetto di vita. Continuità e non regressione

Art.28 Budget di progetto: ***i commi da 1 e 7 e comma 9***

Art. 29 Referente per l'attuazione del progetto di vita

Art. 36 Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e del sistema informativo unitario dei servizi sociali

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. (24G00089) (GU n.126 del 31-5-2024) Vigente al: 1-6-2024 convertito con L. 106 del 29/07/2024 Vigente al: 31-7-2024

Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno

1. Al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all'allegato B, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II e III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, sono di seguito individuati i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto:

- | | |
|---------------|------------------|
| a) Brescia; | b) Catanzaro; |
| c) Firenze; | d) Forlì-Cesena; |
| e) Frosinone; | f) Perugia; |
| g) Salerno; | h) Sassari; |
| i) Trieste. | |

Disciplina generale - Portata innovativa e di trasformazione – Cambiamento di assetto

1. Ridefiniti il concetto stesso di disabilità, la definizione giuridica di disabilità e di persona con disabilità
2. Il procedimento e le modalità con le quali l'ordinamento riconosce la condizione di disabilità:

I. La valutazione di base

3. Gli strumenti e gli istituti con i quali si ridefiniscono i diritti delle persone con disabilità:

I. Accomodamento ragionevole

II. Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

4. Istituti di capacitazione e di sviluppo della capacità decisionale della persona (Diritti della persona - Autodeterminazione)

I. Il Progetto di Vita

1) La valutazione multidimensionale

2) Il budget di progetto

3) Supporti per le manifestazioni di volontà e per la partecipazione al procedimento

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «*condizione di disabilità*»: una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita **su base di uguaglianza con gli altri**;
- b) «*persona con disabilità*»: persona definita dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto;

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104)

1. All'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti da seguenti:

«1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita **su base di uguaglianza con gli altri**, accertate all'esito della valutazione di base.

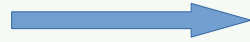
(1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.)

2. La persona con disabilità **ha diritto** alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

(2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.)

MODIFICHE L. 104/1992

L. 104/ 92 art. 3 commi 1, 2, 3



D.Lgs. n.62/ 24 art. 3 commi 1, 2, 3

Definizioni e terminologia

- ❖ *articolo 2, lettere h) e l)*
- ❖ *articolo 10, comma 1 lettera f)*
- ❖ *articolo 4, lettere c) e d)*



1. Ridefiniti il concetto stesso di disabilità, la definizione giuridica di disabilità e di persona con disabilità

Passare dal modello sanitario della disabilità al
«modello dei diritti umani»

A. Modello bio-psico-sociale

B. Esercizio dei diritti di tutti su base di uguaglianza con gli altri e non in via separata o differenziata

2. Il procedimento e le modalità con le quali l'ordinamento riconosce la condizione di disabilità

I. La valutazione di base

- Semplificare il riconoscimento della condizione di disabilità
- Il riferimento all'ICF supera il modello di matrice medica (Medicina legale – Invalidità civile – il sistema delle percentuali tabellari funzionali volto a commisurare l'invalidità di segno giuslavoristico) verso un **modello bio-psico-sociale**

3. Gli strumenti e gli istituti con i quali di ridefiniscono i diritti delle persone con disabilità

I. Accomodamento ragionevole

II. Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

VALUTAZIONE DI BASE

Affidata in via esclusiva all'INPS tramite

UNITA' DI VALUTAZIONE DI BASE (U.V.B.)

Artt. 5,6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 D. Lgs. N.62/2024

(Art. 2, comma 2 L.n.227/2021)

Procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità (Certificato):

- comprende ogni accertamento dell'invalidità civile
- determina:
 1. Acquisizione di una tutela proporzionata al livello di disabilità e delle correlate **prestazioni previste dalla legge**
 2. Tutela **dell'accomodamento ragionevole**
 - Pubblica amministrazione
 - Concessionari di pubblici servizi
 - Soggetti privati
 3. Possibilità della richiesta dell'avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l'elaborazione del **progetto di vita (quale ulteriore strumento di capacitazione)**

VALUTAZIONE DI BASE

Affidata in via esclusiva all'INPS
tramite

UNITA' DI VALUTAZIONE DI BASE (U.V.B.)

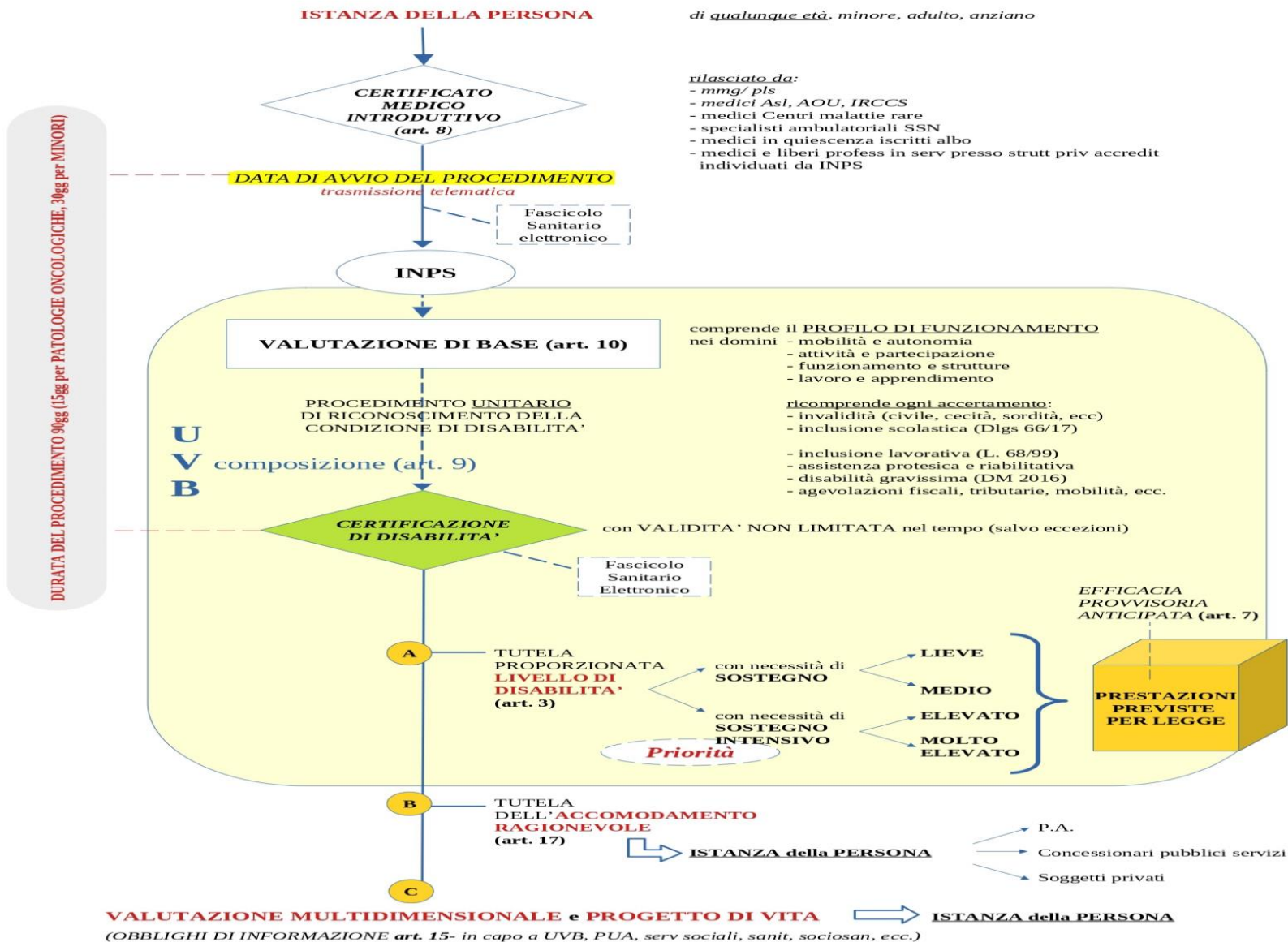
Definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità

(U.V.M. Unità di valutazione multidimensionale) Crocevia delle competenze

Realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, entro il quale individuare i supporti e coordinarli per lo sviluppo unitario del percorso di vita.

Il procedimento valutativo multidimensionale è caratterizzato da una netta distanza concettuale rispetto a quello primario della valutazione di base. Questa *summa divisio* è imposta da un'esplicita indicazione prevista dalla delega legislativa [art. 2, comma 2, lettera a), numero 1 della l. n. 227 del 2021]

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA DISABILITA' (D.Lgs 62/2024)



4. Istituti di capacitazione e di sviluppo della capacità decisionale della persona (Diritti della persona Autodeterminazione)

I. Il Progetto di Vita

- 1) La valutazione multidimensionale
- 2) Il budget di progetto
- 3) Supporti per le manifestazioni di volontà e per la partecipazione (facilitatore)
- 4) Il referente per l'attuazione del progetto di vita

I CARDINI del nuovo paradigma

Centralità e partecipazione della persona



*Affermazione di
un DIRITTO*

Rilevanza della UVM



*Affermazione di
un METODO*

Essenzialità del PdV



*Diritto e PROTAGONISMO
della persona*

La persona o chi la rappresenta:

- può richiedere la predisposizione del PdV in qualsiasi momento e in forma libera
- può elaborare una proposta di PdV
- può richiedere la partecipazione di componenti ulteriori alle sedute della UVM
- può partecipare volontariamente alla costruzione del Budget di progetto e autogestirlo
- validazione del metodo di valutazione multidimensionale e multidisciplinare
- concorre ad elaborare il PdV
- rappresenta l'organismo di raccordo e interazione tra le istituzioni e la persona e la famiglia
- garantisce il raccordo tra ambito sociale e sanitario e assicura l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno
- realizza gli obiettivi della persona nei diversi ambiti di vita
- la persona ne è titolare, ne chiede l'attivazione, concorre alla sua determinazione, esercita le prerogative per modifiche e integrazioni, secondo i propri desideri, aspettative e scelte
- racchiude tutti gli interventi attivabili
- si sostanzia di una forma e di contenuti definiti dalla norma
- è integrato dal budget di progetto destinato a garantire le risorse complessivamente attivabili, umane, materiali, strumentali e finanziarie nonché informali o proprie della persona

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 24

(Unità di valutazione multidimensionale)

1. L'unità di valutazione multidimensionale elabora il progetto di vita a seguito della valutazione di cui all'articolo 25, secondo la volontà della persona con disabilità e nel rispetto dei suoi diritti civili e sociali.
2. Sono componenti necessari dell'unità di valutazione multidimensionale:
 - a) la persona con disabilità;
 - b) l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
 - c) la persona di cui all'articolo 22, se nominato dall'interessato;
 - d) un assistente sociale**, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
 - e) uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
 - f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
 - g) ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
 - h) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica

Art. 24

(Unità di valutazione multidimensionale)

3. Possono partecipare all'unità di valutazione multidimensionale, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta o su richiesta degli altri componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 2, lettere d), e), f), g) e h), senza oneri a carico della pubblica amministrazione:

- a) il coniuge, un parente, un affine, una persona con vincoli di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 o il *caregiver* di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- b) un medico specialista o specialisti dei servizi sanitari o sociosanitari;
- c) un rappresentante di associazione, fondazione, agenzia o altro ente con specifica competenza nella costruzione di progetti di vita anche del terzo settore;
- d) referenti dei servizi pubblici e privati presso i quali la persona con disabilità fruisce di servizi o prestazioni, anche informale.

- d) **un assistente sociale**, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
- e) uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
- f) un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;
- g) Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta della persona con disabilità, senza oneri a carico della finanza pubblica

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 15.

(Obblighi di informazione alla persona con disabilità)

Della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del **progetto di vita** è fatto **obbligo di informazione**:

- all'unità di valutazione di base - U.V.B. (anche invio telematico)
- ai punti unici di accesso
- **ai servizi sociali, sociosanitari** e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità
- a chi opera dimissioni protette
- ai servizi sanitari specialistici

Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 26

(Forma, contenuti propri del progetto di vita)

4. Nel progetto di vita sono definite le sfere di competenza e le attribuzioni di ciascun soggetto coinvolto nella sua attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 per il referente per l'attuazione del progetto di vita.

5. Il progetto di vita è soggetto ad aggiornamento anche su richiesta dalla persona con disabilità o di chi la rappresenta.

6. Le misure, le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e a tal fine possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.

7. Il progetto di vita con il relativo budget, redatto in formato accessibile per la persona con disabilità, è predisposto dall'unità di valutazione multidimensionale unitamente ai soggetti responsabili dei vari servizi ed interventi, anche informali, previsti e da attivare nell'ambito del progetto. I soggetti di cui al periodo precedente, previa adozione dei relativi atti, anche amministrativi, lo approvano e lo sottoscrivono. Il progetto è approvato dalla persona con disabilità secondo le proprie capacità comunicative e da chi ne cura gli interessi.

8. Il progetto di vita ha efficacia dal momento della sottoscrizione ed approvazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità di modifica del medesimo su istanza di parte ai sensi del comma 5, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, lettera g) o ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

Giurisprudenza: il diritto delle persone con disabilità al «Progetto di vita»

◦ **Inerzia delle amministrazioni**

- Mancata/Omessa predisposizione **Specifico Obbligo**
- Silenzio/inadempimento **(posizione di diritto soggettivo)**
- Incompletezza/inadeguatezza
 - Rinnovo
- Mancata attuazione/esecuzione **Diritto Soggettivo**

◦ **Riparto di giurisdizione**

- Giudice Amministrativo
- Giudice Ordinario

Cassazione Civile sez. un., n. 25793/2020

RAGIONI DELLA DECISIONE

- 4.1. Pertanto, ove la controversia verta **sulla redazione del progetto individuale o il suo aggiornamento o ne vengano contestati gli esiti**, la giurisdizione è del giudice amministrativo.
- 4.2. Ove, invece, si lamenti la **mancata (o incompleta) attuazione o esecuzione** del documento programmatico, la giurisdizione appartiene al **giudice ordinario**

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 29

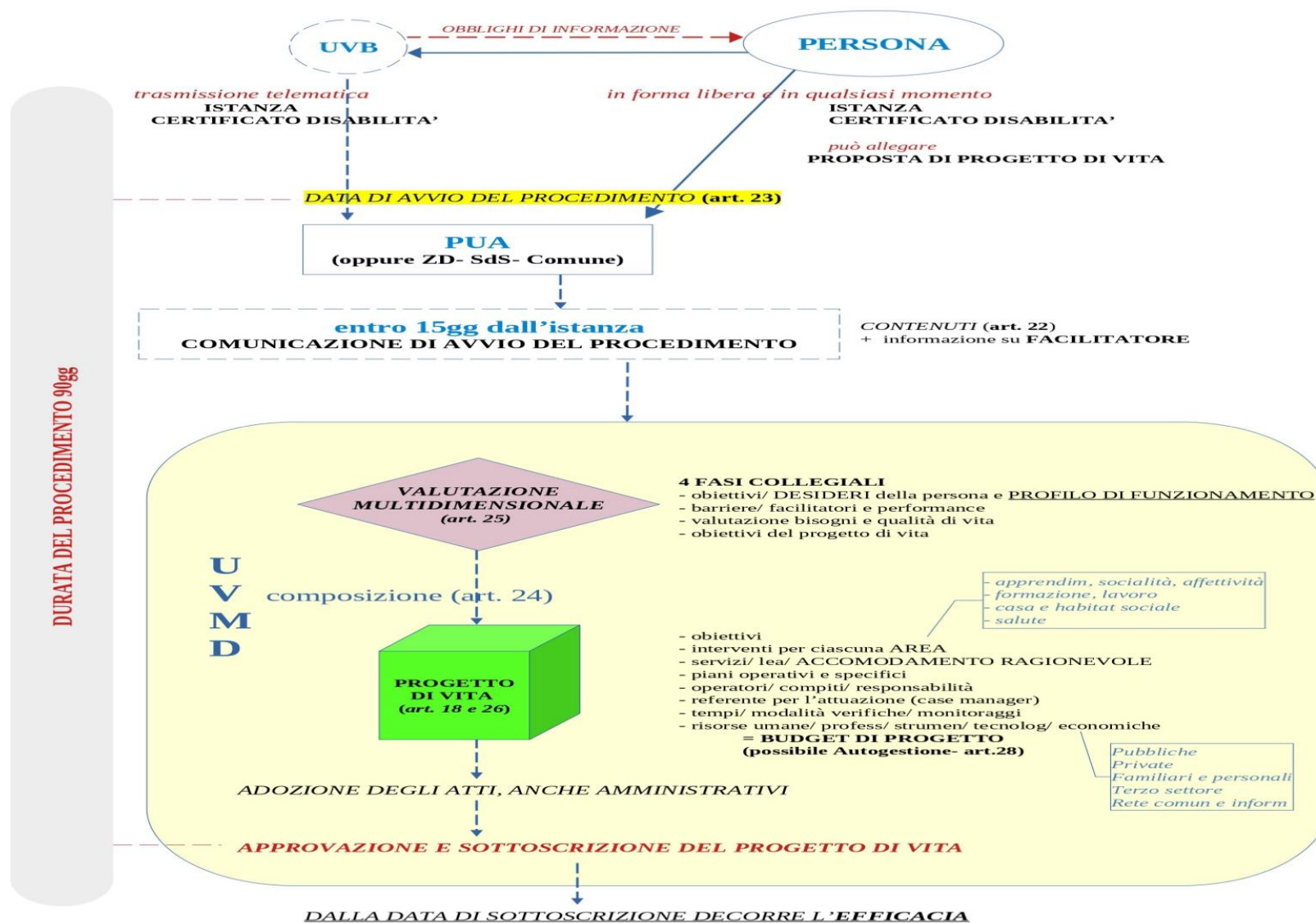
(Referente per l'attuazione del progetto di vita)

1. Le Regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita, i relativi compiti. In ogni caso, il referente ha i seguenti compiti:

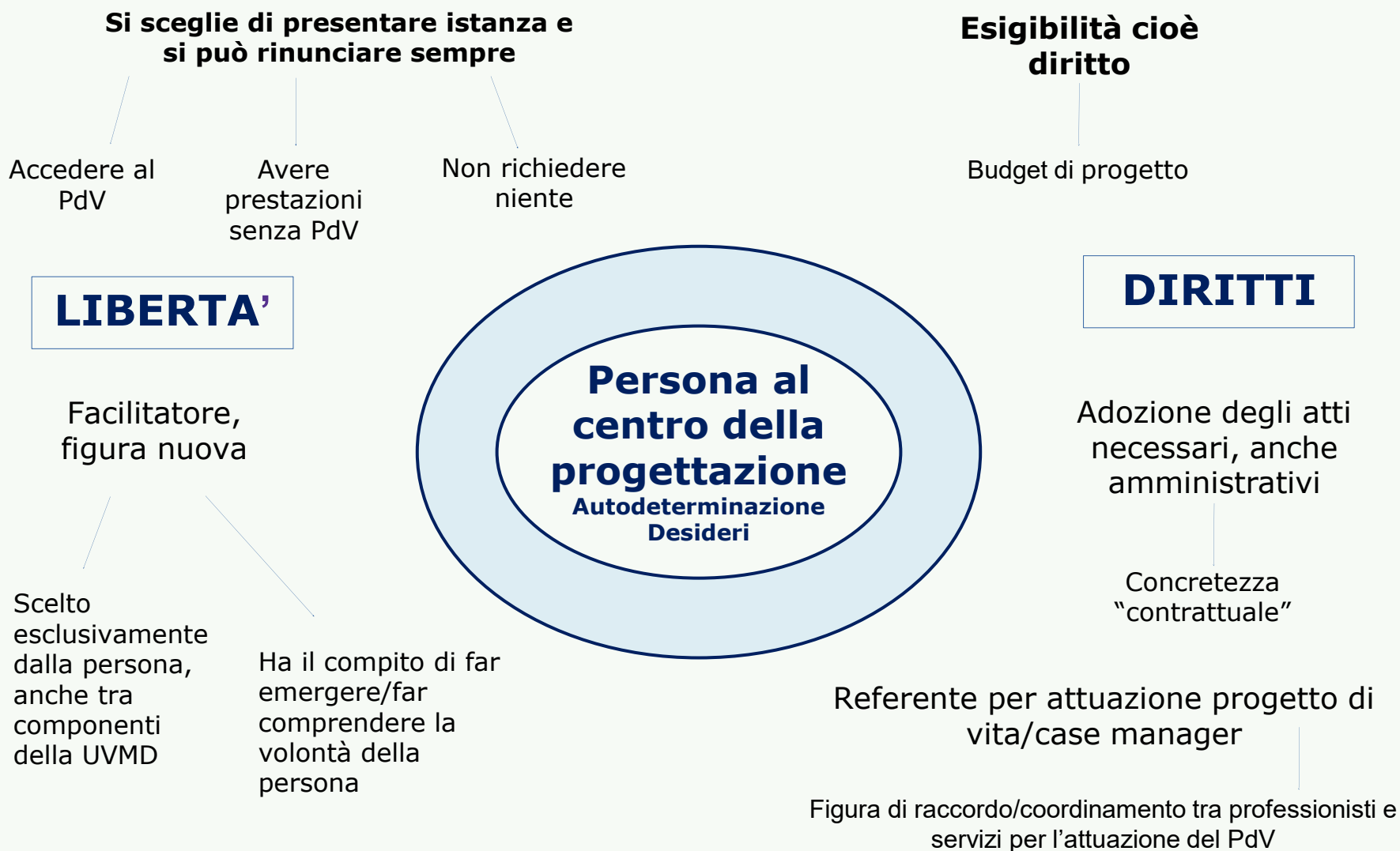
- a) **curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;**
- b) **assistere i responsabili e referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;**
- c) **curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;**
- d) **garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari, nel monitoraggio e nelle successive verifiche;**
- e) **richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.**

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**DIRITTO a ELABORAZIONE e ATTIVAZIONE
PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE, PERSONALIZZATO E PARTECIPATO**
ISTANZA della PERSONA di VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE e PROGETTO DI VITA



Progetto di Vita



UN NUOVO PARADIGMA

(sulla base di uguaglianza (su base di pari opportunità) con gli altri)

- Autorità esterna – Commissioni – Diagnosi/**Autodeterminazione**
- Modello «sanitario»/**Modello bio-psico-sociale**
- Paternalismo-Responsabilità/**Potere sulla propria esistenza - Il Diritto di sbagliare**
- Appropriatezza/**Desideri e aspirazioni**
- Presente (eterodeterminato) – Condizione statica/**Futuro - Dinamicità** (*processo*)
- Limite/**Desideri e aspirazioni** (*Discriminazione*)
- Processo decisionale sostitutivo/**Processo decisionale supportato** (*Capacità giuridica/di agire*)
- Interesse migliore (superiore)/**Volontà - preferenze - desideri e aspirazioni**

UN NUOVO PARADIGMA

(sulla base di uguaglianza (su base di pari opportunità) con gli altri)

- Bisogni/**Diritti**
- Autorità esterna – Commissioni – Diagnosi/**Autodeterminazione**
- Modello «sanitario»/**Modello bio-psico-sociale**
- Paternalismo-Responsabilità/**Potere sulla propria esistenza - Il Diritto di sbagliare**
- Appropriatezza/**Desideri e aspirazioni**
- Presente (eterodeterminato) – Condizione statica/**Futuro - Dinamicità (processo)**
- Limite/**Desideri e aspirazioni (Discriminazione)**
- Processo decisionale sostitutivo/**Processo decisionale supportato (Capacità giuridica/di agire)**
- Interesse migliore (superiore)/**Volontà - preferenze - desideri e aspirazioni**

UN NUOVO PARADIGMA

(sulla base di uguaglianza (su base di pari opportunità) con gli altri)

- Grave (Vita decisa dalla gravità)/**Necessità di sostegni**
(*Vita affrontata con i giusti sostegni*)
- Integrazione/**Inclusione**
- Disabilitazione/**Capacitazione (Empowerment/Capability)**
- Welfare di protezione/**Welfare di inclusione, di comunità, di partecipazione**
- Catalogo di servizi standardizzati/**Servizi personalizzati**
- Custodia e protezione/**Diritti e libertà fondamentali**
- Vita in luoghi speciali per persone con disabilità/**Esperienze nel mondo di tutti**
- Interventi per limitare la disabilità/**Modificare i contesti**

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

(GU n.111 del 14-5-2024) Vigente 30-6-2024

Art. 21

(Supporti per la presa di decisioni e per la manifestazione delle scelte)

- 1. Il principio di autodeterminazione** e di partecipazione attiva della persona con disabilità nell'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita è assicurato con l'adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso la persona con disabilità sia soggetta a misure di protezione giuridica con le garanzie previste dal codice civile.**
- 3. All'attuazione delle disposizioni si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Art. 22

(Supporto a processi di partecipazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 21, la persona con disabilità **può anche essere supportata** da una persona che faciliti **l'espressione** delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita. L'attività di supporto della persona comprende l'adozione di tutte le strategie utili nell'acquisizione delle scelte, anche attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze.
2. La persona di cui al comma 1 può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 24, comma 2, **lettere b), d), e) e f)** e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente ai servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità.

- b)** l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri;
 - d)** un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali;
 - e)** uno o più professionisti sanitari designati dalla Azienda Sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria;
 - f)** un rappresentante dell'istituzione scolastica nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- ove necessario, un rappresentante dei servizi per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge;

POSSIBILI RUOLI, ATTIVITA E OBBLIGHI DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEL NUOVO ASSETTO

- ❖ COMPONENTE **DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE DI BASE (U.V.B.)** – ART. 9 D.LGS. 62/2024
- ❖ COMPONENTE **DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE (U.V.M)** – ART. 24 D. LGS. 62/2024
- ❖ POSSIBILITA' QUALE COMPONENTE UVM DI **RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI COMPONENTI FACOLTATIVI** ART. 24 COMMA 3 D.LGS. 62/2024
- ❖ **OBBLIGO DI INFORMARE** LA PERSONA CON DISABILITA' DEL SUO DIRITTO ALL'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI VITA – ART. 15 D.LGS. 62/2024
- ❖ SOTTOSCRIZIONE DEL **PROGETTO DI VITA (con BUDGET DI PROGETTO)**
- ❖ POSSIBILITA' DI ESSERE NOMINATO «**REFERENTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI VITA**» (*Case Manager*)
- ❖ POSSIBILITA' DI ESSERE NOMINATO QUALE «**FACILITATORE**» DA PARTE DELLA PERSONA CON DISABILITA' (qualora non si intervenga in UVM in qualità di Assistente Sociale incaricato del caso)

L'AUTODETERMINAZIONE

della persona con disabilità è un criterio direttivo trasversale all'interno della legge delega e dei decreti delegati

- Nessun parametro o fattore alla base della valutazione multidimensionale può prescindere dalla volontà e dalle scelte dell'interessato
- Legame tra Progetto di vita/valutazione multidimensionale/indici di determinazione della qualità della vita a disposizione della persona con disabilità
- Centralità della persone – concezione di un diritto di libertà non basato su modelli paternalistici o comunque su decisioni etero-determinate

Tra tutela (protezione) e autodeterminazione (libertà)



Avv. Massimo Bigoni

Cell. 392.1037256

Mail: *massimo.bigoni@uslcentrotoscana.it*